



Comun general de Fascia Provincia di Trento

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ALBERGO E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI UTENTI CHE PARTECIPERANNO AL "SOGGIORNO MARINO PROTETTO 2020", ORGANIZZATO DAL COMUN GENERAL DE FASCIA DAL 29 MAGGIO AL 12 GIUGNO 2020.

DEFINIZIONI

Nel testo degli articoli di cui al presente capitolato speciale d'appalto si intendono:

- per Amministrazione appaltante il Comun general de Fascia;
- per Appaltatore l'impresa aggiudicataria dell'appalto;
- per servizio la gestione dell'individuazione dell'albergo e del servizio di trasporto in favore degli utenti che parteciperanno al "soggiorno marino protetto 2020".

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto riguarda la gestione dell'individuazione dell'albergo e del servizio di trasporto in favore degli utenti che parteciperanno al "soggiorno marino protetto 2020", organizzato dal Comun general de Fascia dal 29 maggio al 12 giugno 2020.

ART. 2

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;

- le Linee guida dell'ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- le norme del codice civile;
- la legge 8 novembre 1991, n. 381.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile e, in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del presente capitolato. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle parti.

ART. 3

MODALITA' E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il soggiorno marino protetto organizzato dal Comune di Cervia ha la finalità di consentire momenti di socializzazione e sostegno per alcune categorie di persone quali:

- persone che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare;
- invalidi civili;
- ospiti di R.S.A o altre strutture residenziali;
- persone segnalate dal Servizio sociale;
- persone che si trovano in particolari situazioni di disagio e di emarginazione

con il fine di promuovere il loro benessere e lo sviluppo della vita di relazione.

La struttura alberghiera che verrà individuata dovrà fornire un trattamento con formula "all inclusive"/ pensione completa per un numero di 40 persone partecipanti per un totale di 14 giorni con le seguenti caratteristiche:

- UBICAZIONE:

- zona costiera romagnola, comune di Cervia (compreso le località di Lido di Savio, Milano Marittima, Cervia, Pinarella di Cervia);

- TRATTAMENTO:

- Sistemazione in camere con balcone (nr. 17 doppie e 6 singole), dotate di servizi privati con box doccia ed asciugacapelli, aria condizionata, telefono con linea interna ed esterna, televisione con canali digitali, cassetta di sicurezza;
- Prima colazione a Buffet;
- Pasti principali con possibilità di scelta tra 3 differenti menù;
- Acqua senza limitazioni ed 1/4 di vino per persona a pasto, pane senza limitazioni.

- SERVIZI COMPLEMENTARI INCLUSI NEL PREZZO:

- serate con musica dal vivo;
- disponibilità delle cabine riservate all'hotel presso la spiaggia;
- servizio spiaggia con ombrelloni, sedie e sdraio/lettini;
- giardino, campo bocce, piscina;
- servizio biciclette;
- tassa di soggiorno esente in quanto trattasi di soggiorno climatico protetto;
- polizza di assicurazione globale a tutela degli ospiti.

- SERVIZIO DI TRASPORTO:

- Il servizio richiesto consiste nel trasporto di andata e ritorno degli utenti iscritti al soggiorno marino, con le fermate nei vari paesi della Val di Fassa.
- Il pullman dovrà:
 - essere munito di servizio igienico usufruibile durante il viaggio.
 - essere debitamente immatricolato con un massimo di 10 anni dalla prima immatricolazione;
 - essere coperto da idonea polizza di assicurazione R.C.;
 - essere fornito di cronotachigrafi, regolarmente controllati e revisionati da parte di officine autorizzate, estintori, cunei, triangolo e cassetta Pronto Soccorso;
 - essere fornito impianto di condizionamento d'aria perfettamente efficiente.

La partenza è fissata per il gg. 29/05/2020 con arrivo previsto per l'ora di pranzo, mentre il ritorno è fissato per il gg. 12/06/2020 dopo la colazione.

ART. 4

DURATA

Il servizio avrà la durata a decorrere dal 29 maggio 2020 al 12 giugno 2020.

ART. 5

OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà eseguire le prestazioni che sono oggetto del contratto a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza e di igiene in vigore o che venissero emanate anche successivamente, assumendo a proprio esclusivo carico l'intero rischio e gli oneri relativi che, pertanto, si considerano remunerati in ogni caso dal corrispettivo contrattuale pattuito, senza pretendere, a tale titolo, ulteriori compensi dal CGF.

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore è il solo responsabile per l'osservanza degli obblighi previsti da questo articolo ed esonera espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità in tal senso il CGF committente.

Art. 6

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ART. 7

TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 8

CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato.

ART. 9

SICUREZZA

L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

A seguito di valutazione preliminare circa l'esistenza di rischi derivanti da interferenze, non è emersa la necessità di redigere il DUVRI.

ART. 10

ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART. 11

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Il Cgf potrà esercitare in ogni momento la vigilanza sull'andamento del servizio e sul corretto svolgimento dei compiti da parte del personale della ditta, e potrà richiedere in qualsiasi momento, l'esibizione della documentazione al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi succitati.

Inoltre il Cgf evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere al Cgf, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.

Il Cgf, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 12

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo per il servizio oggetto di questo contratto d'appalto, viene fissato nell'importo aggiudicato suddiviso nelle singole voci: tariffa giornaliera in camera doppia, tariffa giornaliera in camera singola, costo del trasporto andata/ritorno e oneri di agenzia.

Il corrispettivo totale verrà corrisposto sulla base del numero effettivo delle persone che parteciperanno al soggiorno.

ART. 13

FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

L'Appaltatore emetterà fattura elettronica intestata al CGF al termine del soggiorno, indicando l'oggetto della prestazione, per l'importo corrispondente agli effettivi partecipanti, suddivisi per le tipologie di camere occupate (doppie/singole), applicando l'IVA nei termini di legge, se dovuta.

Il pagamento è disposto previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della L.P. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura e comunque dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio e degli altri adempimenti di rito.

In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Cgf trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al CGF, sotto la propria esclusiva responsabilità, le variazioni che si verificassero circa le modalità di pagamento: in mancanza di tale comunicazione, l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni di sorta in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, nemmeno se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge.

L'Appaltatore deve astenersi nel modo più assoluto dal richiedere o riscuotere compensi direttamente agli utenti del servizio, pena la risoluzione unilaterale ed anticipata del contratto.

ART. 14

OBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Si precisa che, sulla base dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'affidamento all'Appaltatore dei servizi previsti dal presente contratto è contraddistinto dal C.I.G. nr. **Z012C54642**.

Per gli altri effetti previsti dalle norme sopracitate, e in relazione ai rapporti intercorrenti e a quelli che verranno instaurati con il CGF, l'Appaltatore conviene:

- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i.;

- a mente dell'art. 3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Inoltre l'Appaltatore, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità, dichiarerà di avvalersi di un conto corrente dedicato non esclusivo, per tutte le commesse pubbliche del CGF, richiedendo che tutti i pagamenti riguardanti il predetto intervento siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico.

ART. 15

SUBAPPALTO

Il subappalto è escluso per esigenze legate alla tipologia del servizio oggetto dell'affidamento.

ART. 16

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'APPALTATORE E RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI ED INFORTUNI

L'Appaltatore deve possedere per l'intera durata dell'appalto, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) con massimali adeguati.

ART. 17

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la

cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ART. 18

RISOLUZIONE ANTICIPATA DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto si risolverà anticipatamente di diritto secondo l'articolo 1456 del codice civile, fermo restando comunque l'obbligo dell'Appaltatore di risarcire tutti i danni provocati dal suo comportamento, nei seguenti casi di violazione o di inadempimento delle obbligazioni a suo carico

- quando l'Appaltatore non adempia gli obblighi in materia di lavoro indicati nel precedente articolo 8;

- se lo stesso non prestasse o facesse cessare la validità o l'efficacia delle assicurazioni previste dal precedente articolo 16;

- qualora l'Appaltatore subappaltasse, in tutto i servizi di sua competenza oppure cedesse ad altri, in tutto o in parte, il presente contratto o i crediti in violazione del divieto stabilito nei precedenti articoli;

- in caso di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata dello stesso;

- nel caso di richiesta o riscossione di compensi direttamente agli utenti del servizio.

- nel caso in cui l'appaltatore od il personale impiegato nella prestazione dei servizi oggetto dell'appalto risultassero privi dei requisiti previsti per l'espletamento del servizio.

Se il CGF constataste per più di una volta l'inosservanza, da parte dell'Appaltatore delle norme igienico-sanitarie previste per l'espletamento del servizio;

Resta inteso che, in tutti i casi così previsti di risoluzione anticipata di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile per inadempimento dell'appaltatore, questi sarà tenuto a risarcire i danni provocati al CGF e si applicheranno, nei suoi confronti, tutte le altre sanzioni previste dal codice civile per inadempienze contrattuali.

Art. 19

RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 20

CODICE DI COMPORTAMENTO

La ditta Appaltatrice, con riferimento alle prestazioni connesse alla gestione del servizio, s'impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale dipendente del Cgf (allegato alla Rdo), approvato con deliberazione del Consigli di Procura n. 17/2016 del 15/02/2016. Il soggetto gestore dichiara di conoscere il Codice di comportamento del personale dipendente del Cgf e s'impegna a consegnare copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna. La violazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento del personale dipendente del Cgf può costituire causa di risoluzione della convenzione. Il Cgf, accertata l'eventuale violazione, contesta la stessa in forma scritta al soggetto gestore, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui queste non siano presentate o risultino non accoglibili, il Cgf procede alla risoluzione della convenzione e alla revoca delle obbligazioni da essa derivanti, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 21

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione del contratto, purché abbiano la loro fonte nella Legge e non risolvibili in via amichevole, sarà competente il Foro di Trento.

ART. 22

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La ditta Appaltatrice nella sottoscrizione del contratto dichiara espressamente di consentire che il CGF tratti i dati personali acquisiti per le finalità connesse all'esecuzione dell'appalto in base a precisi obblighi di legge, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza stabiliti dal suddetto D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle misure di sicurezza previste da questo e dall'apposito documento approvato dal CGF, oltre che di essere a conoscenza dei diritti che gli spettano in base al Titolo II dello stesso D. Lgs. n. 196/2003, dal Regolamento UE 2016/679.

All'atto dell'aggiudicazione, il Cgf quale titolare del trattamento, nominerà la Ditta "responsabile esterno del trattamento" - ai sensi e per tutti gli effetti del medesimo D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 29 in particolare - per i dati personali degli utenti dei servizi ad essa appaltati che andrà necessariamente ad acquisire, conservare e trattare nell'esecuzione dell'appalto.

ART. 23

OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, si impegna a riferire tempestivamente al Comun general de Fascia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 24

PENALI

In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazioni delle disposizioni del presente capitolato, l'aggiudicataria sarà tenuta al pagamento di penalità il cui importo varierà da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 900,00, a giudizio della stazione appaltante, in ragione della gravità dell'inadempienza.

ART. 25

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente appalto (imposte di registro e di bollo, rogito, etc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore, mentre l'I.V.A. sui corrispettivi grava sull'Amministrazione appaltante, destinataria delle prestazioni.

Art. 26

DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale del Cgf, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 27

NORMA DI CHIUSURA

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
